



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione del Lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Perrone ha pronunciato e letto la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG 1313/2011

promossa da

[REDACTED]

[REDACTED], con l'Avv. V. [REDACTED]

l'Avv. [REDACTED] del Foro di Padova [REDACTED] ricorrente

nei confronti di Sita spa, con l'Avv. [REDACTED] del Foro di Padova, [REDACTED]

[REDACTED] convenuta

premesse che:

i ricorrenti domandano l'accertamento del diritto di [REDACTED] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [REDACTED] e nel parametro 183 a decorrere dal [REDACTED], nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [REDACTED] l'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall'1 [REDACTED], e nel parametro 183 a decorrere dal [REDACTED] nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [REDACTED] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [REDACTED] e nel parametro 183 a decorrere dall' [REDACTED] nonché la condanna al pagamento delle

differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] 2000, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [redacted] [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] a [redacted] 2000, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] e nel parametro 183 a decorrere dall' [redacted] 9, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] e nel parametro 183 a decorrere dall' [redacted] nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

la società resistente si costituisce domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

atteso che:

- i ricorrenti hanno tutti prestato la propria attività lavorativa per oltre 16 anni con la qualifica di autista alle dipendenze delle varie aziende succedutesi nella gestione del trasporto pubblico della provincia di Padova ([redacted]);
- in particolare, i dipendenti [redacted] sono stati assunti da [redacted], la quale cessava l'esercizio del trasporto pubblico a far data dal 31/12/1982;
- a far data dal 1/1/1983 l'esercizio del predetto servizio di trasporto veniva rilevato da [redacted], alle cui dipendenze venivano assunti anche i Signori [redacted] con mantenimento di qualifica, anzianità di servizio, posizione retributiva e contrattuale. Venivano altresì assunti *ex novo* alle dipendenze di [redacted] i ricorrenti [redacted]

- il 9 gennaio 1993 veniva dichiarato il fallimento di [redacted]. Tutti i ricorrenti venivano quindi licenziati e dopo tre mesi di mobilità venivano assunti dalla cooperativa [redacted];
- seguiva, a partire dal 2 novembre 1994 la definitiva assunzione alle dipendenze di [redacted];

quanto al diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dai ricorrenti anteriormente al 2 novembre 1994, rilevato che:

- la declaratoria di quinto livello prevista del CCNL cit. riguarda - tra gli altri - l'agente di movimento, definito come il "lavoratore che svolge le mansioni di conducente di linea nonché, quando ve ne sia la possibilità, a rotazione le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 26/3/1986 [...]. Ha diritto all'inquadramento della qualifica di agente di movimento il conducente di linea che abbia maturato 16 anni di guida effettiva [...]";
- quanto ai parametri n. 175 e n. 183, essi sono previsti dall'accordo nazionale del 27 novembre 2000, entrato in vigore a partire dall'1 gennaio 2001;
- sulla base dell'esame del testo dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000, si rileva che la declaratoria negoziale riguardante l'Area professionale 3° prevista dall'art. 2, lett. B), in raccordo con i criteri di "modalità di acquisizione dei parametri retributivi" di cui alla lett. C), si compone di elementi costitutivi sostanzialmente sovrapponibili, ai fini di cui è causa, a quelli previsti dalla declaratoria di quinto livello di cui all'accordo nazionale del 24 aprile 1987. In particolare, si attribuisce il diritto al parametro n. 175 "dopo 16 anni di guida effettiva", e si riconosce l'ulteriore diritto al parametro n. 183 "dopo 21 anni di guida effettiva";
- sotto il profilo procedurale, la difesa ricorrente ha provveduto a produrre in giudizio il testo delle declaratorie mansionali contemplanti di parametri n. 175 e n. 183 dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000 in sede di udienza di discussione del 14/12/2012;
- la difesa resistente eccepiva la tardività della produzione documentale;
- in base al prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro in contestazione sarebbe producibile in giudizio in ogni momento, e financo in grado d'appello, per mezzo dell'esercizio del potere d'ufficio del giudice ai sensi dell'art. 425 c.p.c., ultimo comma (Cass. 15653 del 2010);
- è fermo il principio secondo cui il potere istruttorio officioso di cui all'art. 421 cpc, così come quello previsto dall'art. 425 cpc, non potrebbe in ogni caso essere esercitato al di fuori del raccordo con il concorrente e generale principio dispositivo, secondo il quale sono

suscetibili di prova esclusivamente i fatti specificamente allegati dall'attore in quanto posti a fondamento della domanda azionata;

- nel caso di specie la difesa ricorrente ha specificamente allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di fatto costitutivo del diritto, di natura negoziale, che la produzione documentale in contestazione è diretta a provare;

tanto premesso, in modifica dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 14/12/2012, in applicazione del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamato dichiara ammissibile la produzione documentale dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000;

- non è contestato in causa che sino al 31 dicembre 2000 hanno continuato a trovare concreta applicazione in azienda le disposizioni di cui all'accordo nazionale 24 aprile 1987 (vedi verbale udienza del 20 novembre 2012);
- la pretesa attorea al riconoscimento dell'anzianità maturata, e quindi al superiore inquadramento, si fonda interamente sull'assunto che tra le precedenti società di gestione del servizio pubblico di trasporto e SITA si sarebbe realizzato un trasferimento d'azienda: ne discenderebbe, in virtù della continuità del rapporto di lavoro e dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dall'originaria assunzione, il diritto di ciascun lavoratore al riconoscimento del superiore inquadramento;
- la società resistente contesta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c., anche in ragione dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 47, comma 5 della legge 428/1990. Prospetta invece che a decorrere dal 2 novembre 1994 per ciascun dipendente l'anzianità di servizio avrebbe ricominciato a decorrere *ex novo*, essendo irrilevante quella maturata durante i periodi lavorativi svolti alle dipendenze di [redacted] e/o di [redacted];
- in punto di diritto, è pacifico che in caso di trasferimento d'azienda il presupposto di fatto per l'operatività delle disposizioni dell'articolo 2112 c.c. a favore del lavoratore è che egli sia stato assunto alle dipendenze dell'imprenditore cedente in un momento anteriore al trasferimento, cosicché il cessionario abbia acquisito, quale successore nella titolarità dell'azienda, la qualità di nuovo datore di lavoro (vedi, *ex multis*, Cass. n. 26215/2006 n. 9031/2004, n. 2417/1995);
- del resto, la *ratio* sottesa all'articolo 2112 c.c. è ravvisabile proprio nella ravvisata necessità di assicurare il trasferimento del rapporto di lavoro dal cedente al cessionario dell'azienda o del suo ramo al fine di preservarne, in linea quantomeno tendenziale, il contenuto sostanziale originario;

- nel caso di specie non è contestato che alla data del 2 novembre 1994 ciascuno dei ricorrenti fosse già in servizio alle dipendenze di [redacted], e prima ancora - per quanto riguarda le posizioni di [redacted] - alle dipendenze di [redacted];
 - l'esistenza di un trasferimento d'azienda, nella successione di [redacted] alle precedenti imprese che hanno gestito nella Provincia di Padova il servizio di trasporto pubblico, è stata riconosciuta dalla Corte d'Appello di Venezia e recentemente ribadita dalla S.C. nella sentenza n. 21278/2010. La pronuncia della Cassazione, passata in giudicato, rende superflua sul punto ogni ulteriore discussione trattandosi di posizioni identiche a quella dei ricorrenti (vedi anche, nello stesso senso, le sentenze del Tribunale di Padova del 14.12.11 e del 23.3.2012, Dott.ssa Bortot nonché, implicitamente, sentenza del Tribunale di Padova del 9/11/2011, Dott. Perrone);
 - deve essere in ogni caso esclusa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 47, comma 5 della legge 428/1990 in primo luogo in quanto il soggetto cedente ([redacted]) non è il soggetto fallito ([redacted]), in secondo luogo in quanto [redacted] non è comunque parte negoziale dell'accordo sindacale di cui al doc. 5 della società resistente il quale, per ciò solo, non è riconducibile alla categoria di accordi sindacali contemplati dall'art. 47, comma 5 cit., primo periodo;
 - peraltro l'interpretazione normativa che sembra proporre la difesa resistente alle pagine 11-13 della memoria difensiva, secondo cui l'art. 47, comma 5 sarebbe suscettibile di trovare applicazione anche in ipotesi di trasferimenti aziendali nei quali il cedente - come nel caso di [redacted] - non sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, si porrebbe comunque in contrasto con l'art. 5 della direttiva 2001/23. Tale interpretazione, pertanto, se anche fosse ipoteticamente corretta sotto il profilo del diritto interno, comporterebbe in ogni caso la disapplicazione *in parte qua* dell'art. 47, comma 5 cit. (sent. CGUE 11 giugno 2009 C-561/07);
 - ne consegue, sotto questo profilo, l'accertamento del diritto di ciascun ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio sin dall'originaria assunzione;
- quanto alla domanda avente ad oggetto l'inquadramento nel quinto livello del CCNL 24 aprile 1987, allegato A, nonché nei parametri n. 175 e n. 183 di cui all'accordo nazionale del 27 novembre 2000, rilevato che:
- sotto il profilo fattuale, deve ritenersi non specificamente contestata in causa la sussistenza del requisito dei "16 anni di guida effettiva"

in capo ciascun ricorrente, anche in considerazione della genericità della contestazione contenuta a pagina 21 della memoria difensiva. A tale riguardo la società datrice di lavoro, a fronte dell'allegazione attorea dell'avvenuto svolgimento di quanto meno 16 anni di guida effettiva (v. anche inquadramento inserito nelle buste paga depositate in atti), avrebbe dovuto allegare con puntualità individualizzata eventuali fatti contrari, non essendo sufficiente la generica invocazione di "diarie, trasferte, straordinari, indennità varie" (v. pag. 21, punto 4 della memoria) trattandosi di circostanze conosciute e comunque conoscibili dal datore di lavoro che impieghi l'ordinaria diligenza;

nemmeno è specificamente contestato, per le medesime ragioni, che l'attività di guida effettiva si sia protratta per ciascuno dei ricorrenti per l'intero periodo ulteriore allegato in ricorso;

consegue l'accertamento del diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] 2002, e nel parametro 183 a decorrere dall' [redacted] agosto 2000, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [redacted] [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] 2004, e nel parametro 183 a decorrere dall' [redacted] 2004, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [redacted] [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] 2002, e nel parametro 183 a decorrere dall' [redacted] 2002, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [redacted] [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] 2002, e nel parametro 183 a decorrere dall' [redacted] 2002, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [redacted] [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] 2010, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [redacted] [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] 2002, e nel parametro 183 a decorrere dall' [redacted] 2002, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [redacted] [redacted] all'inquadramento

aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] 2004, e nel parametro 183 a decorrere dall' [redacted] 2008, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; del diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall' [redacted] nel parametro 183 a decorrere dall' [redacted], nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento;

è in ogni caso ferma la prescrizione maturata anteriormente al 19 marzo 2006, atteso che non risultano atti di interruzione della prescrizione anteriori alla notifica del ricorso avvenuta il 19 maggio 2011.

la causa è rimessa in istruttoria per la determinazione del quantum debeatur.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa:


- l'accerta il diritto di ciascun ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sin dall'originaria assunzione;
- accerta il diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall'1 agosto 2003 e nel parametro 183 a decorrere dall'1 agosto 2008, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; il diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall'1 marzo 2004, e nel parametro 183 a decorrere dall'1 marzo 2009, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; il diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall'1 maggio 2002 e nel parametro 183 a decorrere dall'1 maggio 2007, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; il diritto di Fontolan Ildo all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall'1 ottobre 2005, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; il diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con

decorrenza dall'1 agosto 2010, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; il diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall'1 agosto 2010, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; il diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall'1 marzo 2004, e nel parametro 183 a decorrere dall'1 marzo 2009, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; il diritto di [redacted] all'inquadramento aziendale nel quinto livello dell'accordo nazionale 24 aprile 1987, ora parametro 175, con decorrenza dall'1 aprile 1999, e nel parametro 183 a decorrere dall'1 aprile 2004, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del superiore inquadramento; la causa è rimessa in istruttoria per la determinazione del quantum *debeatur*.

Padova 14 dicembre 2012

Il Cancelliere
Il CANCELLIERE
Coppinazzi Anna Luigia
Coccomari

Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Perrone



Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 14 DIC 2012

Il CANCELLIERE
Coccomari